

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RINASCIMENTO PARTENOPEO

PARTE 1: Denominazione, sede, Principi Fondanti e finalità dell'Associazione.

Articolo 1 - Denominazione - sede - durata -

In data 25 giugno 2018 è costituita l'Associazione denominata "RINASCIMENTO PARTENOPEO" ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile,

L'Associazione ha la propria sede legale in Napoli alla Via Medina n. 40.

L'Associazione ha durata fino al giorno 31/12/2099.

Articolo 2 - Principi Fondanti dell'Associazione-

L'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

L'Associazione si fonda sui Principi fondanti del: cittadino quale individuo della Polis; democrazia; diritti inviolabili dell'uomo e centralità del cittadino nella vita della Polis; uguaglianza formale e sostanziale; uguaglianza di competenze; garanzia e tutela del diritto al lavoro; equità sociale; etica economica; autonomie locali; tutela del patrimonio culturale, scientifico, tecnico, paesaggistico, storico e artistico, ecc.

Rinascimento Partenopeo si ispira ai principi moderati, liberali e riformisti, dell'umanesimo cristiano e laico, nei valori e nei temi etici. In particolare, si propone di:

- a) Perseguire finalità di carattere politico, socio-culturale, e civico;
- b) Promuovere ed organizzare attivamente iniziative pubbliche;
- c) Favorire lo sviluppo di esperienze di democrazia diretta e partecipata;
- d) Instaurare forme di collegamento e collaborazione con altri enti pubblici e/o privati, inclusa ogni forma associativa.

Articolo 3

- Finalità dell'Associazione -

L'Associazione **Rinascimento Partenopeo** si pone l'obiettivo di riqualificare e valorizzare il territorio facente parte della Città di Napoli e dell'area Metropolitana, in tutti i suoi aspetti.

Far diventare Napoli punto di riferimento nel Mediterraneo e assumere la guida di un rinnovamento culturale e politico, per arrivare ad un vero "Rinascimento" dopo un lungo periodo di difficoltà.

Napoli, con la sua area metropolitana, ha un'enorme patrimonio storico, culturale, architettonico, paesaggistico e turistico, ma non riesce ad esprimersi compiutamente mettendo a frutto tutte le sue potenzialità, soprattutto a causa di una politica locale che da troppi anni non riesce a garantire ai cittadini un livello dignitoso di vivibilità, di opportunità e di salvaguardia dei diritti fondamentali e costituzionali.

L'Associazione punta a conseguire tale obiettivo proponendosi quale soggetto politico che possa contribuire alla ripresa del territorio, ad elaborare strategie e soluzioni e farsi promotore di iniziative di vario genere attraverso la costituzione di comitati ad hoc, a cui sarà demandato lo svolgimento di varie attività in diversi settori nevralgici, che sostanzialmente ricalcano le aree di maggior interesse quali:

1) **QUALITÀ DELLA VITA E DIRITTI DELLA CITTADINANZA**

Quando una città ha una buona qualità di vita, significa che la maggioranza della sua popolazione può fruire di una serie di vantaggi politici, economici e sociali che le permettono di sviluppare con discreta facilità le proprie potenzialità umane e di condurre una vita relativamente serena e soddisfatta.

Nell'ambiente urbano e nelle città la qualità della vita si misura per mezzo di numerosi indicatori economici e sociali. Gli indici economici sono misurabili con relativa facilità. Invece, gli indicatori sociali, quali ad esempio la sicurezza dal crimine, la sperequazione sociale, la libertà politica, la salute fisica, l'accesso all'istruzione, l'inquinamento e altri simili, sono più difficili da misurare.

La Qualità della vita è il fulcro della nostra azione politica. Il Cittadino è elemento centrale della Polis. La città deve essere a dimensione di uomo e funzionale alla realizzazione dei diritti e dei doveri, in modo da garantire anche il buon funzionamento e la tutela dei diritti della collettività.

Il benessere del singolo cittadino e della collettività è dato dal corretto funzionamento di un habitat, di un ambiente di lavoro, di una comunità e della città. Il buon funzionamento della Polis garantisce la Qualità della vita e i Diritti della Cittadinanza.

2) **ISTRUZIONE: SCUOLA E UNIVERSITÀ**

Scuola - Tema da sviluppare attraverso: la promozione e l'attuazione di progetti per l'infanzia; iniziative volte a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; progetti volti a promuovere lo sviluppo delle infrastrutture scolastiche; iniziative rivolte alla legalità ed al rispetto che bisogna avere per essa.

Università - La storia e l'autorevolezza delle Università cittadine e, più in generale, la qualità degli studi portati avanti in città devono trovare un'attenzione sia durante il percorso universitario che dopo, ovvero nella fase di inserimento nel mondo lavorativo, con la valorizzazione del capitale umano prodotto dalla nostra terra.

3) **AMBIENTE E TERRITORIO**

L'Associazione volge la sua attenzione ed interesse all'ambiente e al territorio attraverso: la promozione di attività che siano volte al rispetto della natura e dell'ambiente in tutti le sue componenti; attività che siano volte ad una gestione ordinata e sostenibile dei rifiuti; attività che puntino alla preservazione del decoro del territorio urbano e delle sue aree verdi; lotta attiva all'abusivismo edilizio, ond'evitare di arrecare danni irreparabili al territorio.

4) **URBANISTICA**

Bisogna promuovere attività che siano volte alla preservazione e al mantenimento delle strade al loro stato ottimale, attraverso: azioni di contrasto all'abusivismo edilizio e politiche volte al miglioramento continuo delle infrastrutture pubbliche, affinché siano il più funzionali possibile e sicure, con attività che tendano a riqualificare le aree urbane e la bellezza delle nostre strade, palazzi e monumenti.

5) **CULTURA E TURISMO**

L'Associazione si pone l'obiettivo di promuovere attività volte ad incentivare il turismo e di organizzare campagne di sensibilizzazione sul tema della preservazione del decoro di opere architettoniche e urbanistiche presenti sul territorio, e del restauro di quelle in stato di abbandono. Si punta poi a creare un sistema di servizi appositi (ad esempio, giornate a tema con sconti o tessere speciali) da dedicare ai turisti, e ad imbastire operazioni di contrasto al vandalismo.

6) **COMMERCIO, ATTIVITA' ECONOMICHE E LAVORO**

Centrale è l'obiettivo di realizzare attività a sostegno delle imprese e dei lavoratori, attraverso progetti che promuovano politiche volte alla concessione di incentivi finanziari ai giovani imprenditori, alla regolarizzazione del lavoro ed all'inserimento lavorativo dei soggetti inoccupati e disoccupati. L'Associazione intende inoltre promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema dello sfruttamento e della parità di genere nel mondo del lavoro.

7) **SOCIALE E PREVIDENZA**

La formazione sociale si impegna ad implementare progetti intesi al sostanziale miglioramento dei servizi a disposizione di anziani e disabili, anche attraverso campagne di sensibilizzazione incentrate sul tema della corretta applicazione della normativa pensionistica e previdenziale. Si promuove altresì qualsiasi altra attività opportuna e necessaria a tutela delle fasce più deboli.

8) **LEGALITA' E GIUSTIZIA**

Il ripristino di condizioni quantomeno accettabili di legalità, nel senso comune della cittadinanza oltre che nell'operare quotidiano della stessa, è una sfida che l'Associazione intende affrontare coinvolgendo in essa i migliori professionisti del settore.

9) **SPORT**

L'azione associativa è rivolta ad incentivare le attività sportive dei giovani e di tutte le fasce di età. Lo sport deve essere favorito come disciplina che forma alla vita, crea aggregazione, crea opportunità e sviluppa la cittadinanza in modo sano nel fisico e nella mente. Va applicata una riorganizzazione delle aree e delle risorse per rilanciarne una corretta fruizione da parte dei cittadini.

10) **PATRIMONIO**

L'immenso patrimonio del Comune di Napoli è una risorsa imprescindibile, che deve essere valorizzata attraverso un'attenta gestione economico patrimoniale, in modo da ricavare da esso benefici per l'intera collettività.

11) **INFRASTRUTTURE E TRASPORTO**

Napoli è una capitale europea, polo di attrazione turistica internazionale, centro di interesse di milioni di utenti e con un bacino di cittadini e pendolari che quotidianamente si spostano in città con grandi difficoltà: merita un servizio pubblico adeguato, efficiente e sicuro.

12) **GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI**

I giovani sono un elemento pulsante di questa terra, dove da sempre nascono e crescono talenti che hanno diritto a poter avere delle opportunità di crescita e realizzazione adeguata. Essi sono fonte di ricchezza per la nostra realtà, che però da sempre perdiamo a causa dell'incapacità delle amministrazioni e della politica di offrire lavoro, dignità, certezze e prospettive di vita adeguate. Ci proponiamo di aprire laboratori e centri studi e di avviare e coltivare ogni utile iniziativa che consenta di creare i presupposti per rimanere a lavorare e vivere in questa città.

13) **BILANCIO, TRASPARENZA ED EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE**

Bilanci disastrosi e fallimentari da anni, mancato controllo della spesa pubblica, cattiva gestione delle risorse umane e patrimoniali, utilizzo della tassazione e delle sanzioni amministrative al solo fine di fare cassa senza garantire un minimo di servizi e tutele. Tutto questo è frutto di un'errata impostazione che va completamente ristudiata e rivista, ripianando i conti pubblici e rendendo semplice e trasparente la gestione della macchina amministrativa, con particolare attenzione a tutte le società partecipate dal Comune che portano gestioni da ristrutturare con la massima urgenza e competenza.

14) **SICUREZZA E CONTROLLO**

È necessario programmare ed attuare una politica che dia massima attenzione al controllo dei territori, alla presenza delle istituzioni e alla sicurezza dei cittadini, ormai abbandonati a vivere senza tutela e senza libertà. Bisogna sensibilizzare le istituzioni tutte a unire gli sforzi e garantire ai cittadini una vita libera e sicura.

PARTE 2: i soci

Articolo 4 - Figura del socio -

Rinascimento Partenopeo concede, a qualsiasi soggetto maggiorenne, la possibilità di presentare richiesta di iscrizione all'Associazione. La domanda di ammissione dovrà essere consegnata presso la sede legale dell'Associazione o presso una qualsiasi delle sue sedi secondarie, o anche sulla mail ufficiale della stessa.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- Compilare il modulo di richiesta di ammissione messo a disposizione dall'Associazione;
- Dichiarare di accettare le norme dello Statuto e l'eventuale regolamento di attuazione;
- Versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione del soggetto richiedente viene decisa dal Consiglio Direttivo, attraverso deliberazione assunta dalla maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare il rigetto della domanda di iscrizione all'Associazione al soggetto che ne abbia fatto richiesta, attraverso mezzo telematico o raccomandata. Alla comunicazione di rigetto è allegata la motivazione.

Nel caso in cui la richiesta di ammissione venga rigettata dal Consiglio Direttivo, l'aspirante socio può presentare ricorso al Comitato di Garanzia, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica di rigetto della domanda. Il Comitato di Garanzia valuterà il caso e potrà confermare o cambiare la decisione assunta dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Garanzia è tenuto a comunicare al diretto interessato, a mezzo di raccomandata o a mezzo telematico, la sua decisione, entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso. La decisione assunta dal Comitato di Garanzia è definitiva ed è inopponibile.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori e onorari:

- I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, e versato la quota di iscrizione stabilita nell'Assemblea Costituente e ratificata nel primo Consiglio Direttivo;
- I soci ordinari sono coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione e versamento della quota associativa annuale fissata dal Direttivo;
- I soci sostenitori sono coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione, e versamento della quota associativa annuale. Tali soci, con il versamento della quota di iscrizione che sia quantomeno analoga a quella versata dai soci fondatori, possono essere parificati ai soci fondatori, ma solo dopo 2 (due) anni di militanza consecutivi nell'Associazione e godono dei medesimi diritti riconosciuti a questi dal terzo anno di militanza consecutivo. Mentre per i primi 2 anni hanno la stessa posizione dei soci ordinari.
- I soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Partecipare alle Assemblee con diritto di voto;

Il diritto di voto è sospeso per i soci che risultino essere iscritti all'Associazione, ma che non abbiano rispettato gli obblighi statutari, meglio specificati al seguente capoverso.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- Osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- Collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- Astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- Pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Perdita dello status di socio -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Sono cause di decadenza:

- Il mancato pagamento della quota d'iscrizione annuale, per ben due anni consecutivi, entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- Eventuali condanne penali a titolo definitivo;

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- Abbia danneggiato moralmente e materialmente, e in modo grave, l'Associazione;
- Non abbia ottemperato alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Abbia commesso atti che vadano contro i Principi Fondanti dell'Associazione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il mancato pagamento della quota d'iscrizione annuale per un solo anno, determina la perdita della possibilità di ricoprire cariche elettive nell'Associazione, almeno fino al regolare adempimento di tale obbligo.

PARTE 3: gli organi sociali

Articolo 6 - Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente Senior;
- Il Vice-Presidente Junior;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- La Commissione Territoriale;
- La Camera delle Commissioni;
- Il Comitato Tecnico-Scientifico;
- Il Comitato di Garanzia;
- Il Collegio dei Probiviri;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 7 - Assemblea -

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo ed entro il 1° di Aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- Elegge il Presidente;
- Elegge il Tesoriere;
- Elegge i membri del Comitato di Garanzia.
- Elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- Elegge i membri delle 12 (dodici) Commissioni Territoriali;
- Delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- Delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- Delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- Delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto;

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente le informazioni sul giorno, sull'ora e sul luogo in cui si terrà l'Assemblea, oltre agli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso verrà recapitato agli associati a mezzo telematico o con raccomandata. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, non possono votare i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Territorio. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente Senior o, in assenza di entrambi, dal Vice Presidente Junior, o infine, in ulteriore mancanza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei

soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri, tra cui figurano:

- Il Presidente;
- 13 (tredici) consiglieri, nominati dal Presidente tra i soci che rispettino i requisiti di professionalità e onorabilità imposti dall'Associazione;
- Dal Tesoriere, che viene nominato dall'Assemblea.

A costituzione avvenuta, il Presidente assegna le cariche di Vice-Presidente Senior, Vice-Presidente Junior e Segretario tra i consiglieri.

L'assegnazione delle cariche viene effettuata alla prima sessione utile del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rinominati alla scadenza del mandato. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Presidente può provvedere alla loro sostituzione, nominando i nuovi membri tra i soci fondatori e ordinari regolarmente iscritti all'Associazione e che non ricoprano cariche presso altri organi della stessa. I nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui decadano membri che ricoprono cariche all'interno del Consiglio Direttivo, spetta al Presidente il compito di assegnare le cariche vacanti. Le cariche vacanti vengono assegnate dal Presidente a qualsiasi membro del Consiglio Direttivo che non ricopra altre cariche al suo interno in quel preciso momento storico.

Le cariche vacanti sono assegnate dal Presidente alla prima sessione utile del Consiglio Direttivo, ovvero quella immediatamente successiva alla completa ricostituzione dell'organo.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno il Presidente o oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea ha il potere di sciogliere il Consiglio Direttivo e di nominare un nuovo Presidente entro il termine massimo di 3 mesi. Al Presidente neoeletto spetta il compito di ricostituire il Consiglio Direttivo.

Un consigliere decade nei seguenti casi:

- Nel caso in cui non intervenga, senza giustificato motivo, per almeno 3 (tre) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio;
- Nel caso in cui si dimetta. Le dimissioni dovranno essere recapitate al Presidente che deciderà se accoglierle o respingerle;
- Nel caso in cui abbia ricevuto una condanna penale a titolo definitivo;
- Nel caso in cui abbia commesso atti che violino apertamente i Principi Fondanti dell'Associazione;
- Nel caso in cui abbia compiuto atti che abbiano danneggiato gravemente l'Associazione, sia materialmente che moralmente.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- Redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- Può deliberare sulla costituzione di Commissioni che coadiuvino l'Organo Esecutivo nell'espletamento delle proprie funzioni. I membri di una Commissione sono selezionati dal Consiglio Direttivo tra i soci dell'Associazione. La Commissione ha poteri limitati all'ambito di competenza assegnatogli dal Consiglio Direttivo in sede di delibera. Ogni Commissione avrà un referente, che sarà indicato dal Consiglio Direttivo in sede di delibera. Il referente ha il compito di fare rapporto al Consiglio Direttivo riguardo l'operato della propria commissione. Inoltre, il referente sarà un membro effettivo del Comitato Tecnico-Scientifico. Il Consiglio Direttivo può costituire tutte le Commissioni che siano ritenute da esso necessarie. Al Consiglio Direttivo può, inoltre, deliberare sull'eventuale scioglimento di una Commissione, laddove ne ravvisi la necessità;

- Pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- Fissare la quota annuale di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ma, in caso di assenza di quest'ultimo, è presieduto:

- In caso di assenza del Presidente: dal Vice-Presidente Senior;
- In caso di assenza del Presidente e del Vice-Presidente Senior: dal Vice-Presidente Junior;
- In caso di assenza di tutte e tre le cariche citate in precedenza: dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta ed è regolarmente costituito se risulta esser presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle proprie funzioni alle Commissioni Territoriali.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

Il Presidente:

- Ha la rappresentanza legale e politica dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- Nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- Coordina le attività dell'Associazione;
- Relaziona annualmente l'associazione sull'attività svolta dall'Associazione e sulle linee programmatiche deliberate dal Consiglio Direttivo;
- Presiede la Camera del Territorio;
- Propone, in sede di candidatura, i nominativi dei soci che andranno a comporre il Consiglio Direttivo che lui andrà a presiedere.

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea dei Soci, in convocazione straordinaria, e a lui viene affidato il compito di costituire il Consiglio Direttivo dell'Associazione, oltre che di indirizzarne l'attività. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

Il Presidente può delegare alcune delle funzioni di propria competenza ai Vice-Presidenti, attraverso delega scritta e firmata dallo stesso.

Qualsiasi socio, sia fondatore che sostenitore (parificato a fondatore), può candidarsi alla carica di Presidente, ma dovrà rispettare i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dall'Associazione.

Qualsiasi socio che intenda candidarsi alla carica di Presidente è tenuto a comunicare la sua candidatura al Comitato di Garanzia. La candidatura può essere recapitata al Comitato di Garanzia presso la sede legale dell'Associazione.

Alla candidatura, da presentarsi in forma scritta e regolarmente firmata dal candidato, bisogna allegare:

- Casellario giudiziario;
- Curriculum vitae del candidato;
- Nominativi dei membri che andranno a costituire il Consiglio Direttivo che lui andrà a presiedere in caso di elezione;
- Programma politico.

Il Comitato di Garanzia ha il compito di verificare che l'aspirante candidato e i consiglieri proposti rispettino i requisiti di professionalità e onorabilità fissati dall'Associazione e richiesti dalla carica. Il Comitato di Garanzia sarà tenuto, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di candidatura, a comunicare il suo responso al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata o in via telematica.

Nel caso in cui la richiesta venga rigettata, il Comitato di Garanzia è tenuto a darne motivazione, da allegare in sede di comunicazione.

Il candidato respinto può presentare ricorso e rivolgersi all'Assemblea dei Soci per far sì che la sua candidatura sia rivista. In tal caso, è l'Assemblea che decide se accettare o meno la candidatura precedentemente avanzata dall'associato, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea è regolarmente costituita se alla votazione risulta essere presente almeno la metà dei suoi componenti.

Il risultato della votazione può confermare, o sovvertire completamente, la decisione assunta in precedenza dal Comitato di Garanzia.

Il risultato della votazione è definitivo e la decisione assunta dall'Assemblea è inopponibile.

Il Presidente decade nei seguenti casi:

- Nel caso in cui non intervenga, senza giustificato motivo, per almeno 3 (tre) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio;
- Nel caso in cui si dimetta. Le dimissioni andranno presentate al Comitato di Garanzia, che deciderà se accoglierle o respingerle;
- Nel caso in cui abbia commesso atti che violino apertamente i Principi Fondanti dell'Associazione;
- Nel caso in cui abbia compiuto e autorizzato atti che abbiano danneggiato moralmente e materialmente, in modo grave, l'Associazione.

Nel caso in cui il Presidente decada, l'Assemblea ne nomina uno nuovo entro massimo 3 mesi dall'avvenuta decadenza dello stesso. Fino ad allora, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente Senior.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente Senior.

Articolo 10 - Commissione Territoriale-

La Commissione Territoriale è un organo che ha il compito di coadiuvare il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni. All'interno dell'Associazione sono presenti 12 (dodici) Commissioni Territoriali, di cui 10 (dieci) Commissioni Territoriali, ognuna rappresentativa di una Municipalità del Comune di Napoli, e le altre 2 (due) Commissioni Territoriali rappresentative delle province a Nord e delle Province a Sud di Napoli.

Il Consiglio Direttivo può, attraverso delibera assunta dalla maggioranza dei suoi componenti, delegare alcune delle proprie funzioni alla Commissione Territoriale. La competenza della Commissione Territoriale nell'esercizio delle funzioni delegategli è ristretta alla Sezione Municipale o Provinciale da essa rappresentata. Ogni Commissione Territoriale è composta da 4 (quattro) membri che vengono nominati dall'Assemblea, in convocazione straordinaria, tra i soci fondatori e i soci ordinari dell'Associazione che non si siano candidati ad altre cariche interne. Le elezioni dei membri della Commissione Territoriale avvengono in contemporanea alle elezioni del Presidente.

I soci che intendono candidarsi ad un posto in una delle 12 (dodici) Commissioni Territoriali devono presentare richiesta in forma scritta, con curriculum vitae e casellario giudiziario allegati, presso la sede legale dell'Associazione. Il Comitato di Garanzia valuterà se accogliere la richiesta secondo le modalità già viste per il Presidente, nel già citato art.9 del presente Statuto.

Per la modalità di ricorso riconosciuta al socio che abbia visto la propria candidatura respinta dal Comitato di Garanzia, si rinvia alla disciplina prevista dall'art.9 del presente Statuto.

La Commissione Territoriale dura 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di mandato.

La Commissione Territoriale, a costituzione avvenuta, elegge al proprio interno il Presidente di Commissione, a cui vanno attribuite le seguenti funzioni:

- Coordinamento e direzione dei lavori della Commissione;
- Presidenza della Commissione Territoriale, con facoltà di convocarla in qualsiasi momento, ove ritenuto necessario;
- Partecipazione alle sedute della Camera dei Territori in rappresentanza della Commissione Territoriale presieduta;
- Possibilità di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto e con la sola facoltà di formulare pareri non vincolanti;
- Rappresentanza della Commissione Territoriale presieduta all'interno dell'Associazione;

La Commissione Territoriale viene convocata su richiesta del Presidente di Commissione o di almeno la metà dei suoi componenti. L'avviso di convocazione dovrà essere recapitato a tutti i membri della Commissione, a mezzo di raccomandata o in via telematica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui è fissata la riunione. Nell'avviso sono indicate tutte le informazioni relative al giorno, all'ora e al luogo della riunione, insieme alla motivazione che ha portato alla convocazione e ad un elenco degli ordini del giorno che si andranno a discutere.

La Commissione Territoriale è regolarmente costituita se risulta esser presente la maggioranza dei suoi componenti ed assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente di Commissione.

La Commissione Territoriale viene convocata, dal Presidente di Commissione o da almeno la metà dei suoi componenti, almeno 2 volte all'anno.

Un membro della Commissione Territoriale, incluso il Presidente di Commissione, decade nel caso in cui:

- Non sia intervenuto ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive della Commissione;
- Si dimetta. Le dimissioni dovranno essere recapitate al Presidente dell'Associazione, che deciderà se accoglierle o respingerle;
- Abbia commesso atti che violino apertamente i Principi Fondanti dell'Associazione;
- Abbia compiuto atti che abbiano danneggiato gravemente l'Associazione, sia materialmente che moralmente.

Nel caso in cui uno o più membri della Commissione, per dimissioni o altre cause, decadano dall'incarico, il Presidente della Commissione può provvedere alla loro sostituzione, nominando i nuovi membri tra i soci fondatori e/o i soci ordinari regolarmente iscritti all'Associazione, dietro autorizzazione da parte del Presidente dell'Associazione. Possono essere nominati solo i soci che non ricoprono altre cariche all'interno dell'Associazione. I nuovi nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale della Commissione Territoriale in questione.

Nel caso in cui decada il Presidente di Commissione, spetta al Presidente dell'Associazione il compito di assegnare tale carica ad uno qualsiasi dei membri della Commissione. La carica viene assegnata a seguito della ricostituzione della Commissione.

La Commissione Territoriale viene sciolta a scadenza naturale del mandato assegnatogli e ogni qualvolta venga a cessare la carica del Presidente dell'Associazione.

Articolo 11 - Camera del Territorio -

La Camera del Territorio è un organo consultivo dell'Associazione. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed è composta da tutti i Presidenti delle 12 (dodici) Commissioni Territoriali.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare la Camera del Territorio ogni volta che lo ritenga necessario, per avere un rapporto da parte dei Presidenti di Commissione sull'operato delle 12 (dodici) Commissioni Territoriali. La Camera del Territorio può essere convocata, oltre che dal Presidente, anche da 1/3 dei suoi componenti.

La Camera del Territorio è regolarmente costituita se alla riunione risulta essere presente almeno la metà dei suoi membri. Alle riunioni della Camera non è ammessa la delega. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Camera dei Comitati sarà presieduta nelle modalità previste per il Consiglio Direttivo (art. 8 del presente Statuto).

La Camera del Territorio non ha poteri esecutivi e si riunisce solo per fini consultivi, con i suoi membri che formulano pareri non vincolanti riguardanti gli ordini del giorno.

L'avviso di convocazione dovrà essere recapitato a tutti i membri della Camera, a mezzo di raccomandata o in via telematica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui è fissata la riunione. Nell'avviso sono indicate tutte le informazioni relative al giorno, all'ora e al luogo della riunione, insieme alla motivazione che ha portato alla convocazione e ad un elenco degli ordini del giorno che si andranno a discutere.

Articolo 12 - Comitato di garanzia-

Il Comitato di Garanzia è l'organo di Controllo dell'Associazione. È composto da 3 (tre) membri, i quali vengono nominati dall'Assemblea, in convocazione straordinaria, tra i soci fondatori o i soci ordinari che non ricoprano cariche amministrative all'interno dell'Associazione.

Possono presentare richiesta di partecipazione al Comitato di Garanzia solo i soci fondatori o i soci ordinari che siano in possesso dei requisiti di onorabilità fissati dall'Associazione e che non ricoprano alcuna carica, di tipo amministrativo, all'interno di esso.

Il Comitato di Garanzia dura 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I membri del Comitato di Garanzia non possono candidarsi a nessun'altra carica presente nell'Associazione.

Al Comitato di Garanzia sono attribuite le seguenti funzioni:

- Vigila e controlla sulle attività svolte dagli organi sociali dell'Associazione, per accertarsi che siano svolte nel rispetto dei regolamenti interni, delle norme e dei principi stabiliti dal presente Statuto;
- Valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'Associazione;
- Valuta le candidature alle posizioni amministrative interne dell'Associazione;
- Apre indagini sull'operato dei singoli organi, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti dell'Assemblea;
- Emette provvedimenti nei confronti dei soci che hanno arrecato danni materiali e morali all'Associazione;
- Promuove azioni di responsabilità nei confronti del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Comitato di Territorio laddove abbia la certezza che questi abbiano agito in pieno contrasto ai regolamenti, alle norme e ai Principi Fondanti del presente Statuto, arrecando così gravi danni materiali e morali all'Associazione;

Un membro del Comitato di Garanzia può decadere nel caso in cui:

- Non sia intervenuto ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive del Comitato;
- Si dimetta. Le dimissioni dovranno essere recapitate al Presidente dell'Associazione, che deciderà se accoglierle o respingerle;
- Abbia commesso atti che violino apertamente i Principi Fondanti dell'Associazione;
- Abbia compiuto atti che abbiano danneggiato gravemente l'Associazione, sia materialmente che moralmente.

Laddove uno o più membri del Comitato, per dimissioni o altre cause, decadano dall'incarico, spetta all'Assemblea il compito di nominare i sostituti, da selezionare tra i soci fondatori o i soci ordinari regolarmente iscritti all'Associazione. I nuovi nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Comitato di Garanzia.

Articolo 13 - Tesoriere -

Il Tesoriere ricopre la funzione Revisore Unico dei Conti ed è eletto dall'Assemblea dei soci, in convocazione straordinaria, fra associati o terzi che siano in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità in campo economico-contabile e/o giuridico. Il Tesoriere dura in carica 3 anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Tesoriere decada dall'incarico, subentrerà al suo posto un nuovo Tesoriere, che sarà eletto dall'Assemblea dei soci con nuovo mandato.

Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:

- Amministra e gestisce il patrimonio dell'Associazione nel rispetto delle direttive dell'Assemblea dei Soci e delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- Liquidava gli impegni di spesa assunti in precedenza dal Consiglio Direttivo;
- Provvede alla riscossione delle entrate;

- Controlla trimestralmente la gestione amministrativo/contabile dell'Associazione e stende una relazione scritta su di essa;
- Redige i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione e li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- È tenuto, su richiesta del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea, alla presentazione di tutta la documentazione contabile riguardante le movimentazioni economico-finanziarie che hanno interessato l'Associazione.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

L'attività del Tesoriere deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Tesoriere, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 14 - Segretario -

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Segretario viene nominato dal Presidente, nel momento dell'insediamento di quest'ultimo, tra i consiglieri regolarmente nominati che non ricoprano altra carica all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Articolo 15 - Comitato Tecnico-Scientifico-

Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo consultivo a numero variabile dell'associazione, composto da:

- Il Presidente di Comitato, che viene nominato dal Consiglio Direttivo con delibera;
- Il Presidente dell'Associazione;
- Tutti i Presidenti delle singole Commissioni costituite dal Consiglio Direttivo;

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha il compito di coordinare e indirizzare l'operato delle Commissioni nel rispetto dei Principi e degli obiettivi dell'Associazione.

Per le modalità di convocazione si rinvia alla disciplina della convocazione dell'Assemblea, che viene trattata nell'art. 7 del presente Statuto.

Il Comitato Tecnico-Scientifico viene convocato ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione, il Presidente di Comitato oppure almeno 1/3 dei membri del Comitato ne ravvisino l'opportunità.

Ai soci è concessa la possibilità di partecipare alle sedute del Comitato Tecnico-Scientifico con diritto d'intervento.

Articolo 16 - Collegio dei Proviviri -

Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea fra i soci fondatori e i soci ordinari maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Collegio dei Proviviri dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I soci intenzionati a candidarsi ad un posto nel Collegio dei Proviviri devono presentare richiesta in forma scritta, con curriculum vitae e casellario giudiziario allegati, presso la sede legale dell'Associazione. Il Comitato di Garanzia valuterà se accogliere la richiesta secondo le modalità già viste per il Presidente, nel già citato art.9 del presente Statuto.

Per la modalità di ricorso riconosciuta al socio che abbia visto la propria candidatura respinta dal Comitato di Garanzia, si rinvia alla disciplina prevista dall'art.9.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

PARTE 4: Gestione patrimoniale

Articolo 17 - Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- Da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- Da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 18 - Risorse economiche -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- Quote associative annuali;
- Contributi degli aderenti e/o di privati;
- Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.17;
- Rimborsi derivanti da convenzioni.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 19 - Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, eccezion fatta per l'anno di costituzione dell'Associazione, il cui giorno d'inizio corrisponderà con quello di avvenuta costituzione.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 1° di Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea di approvazione e potrà essere consultato da ogni associato.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'Art.7 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo relativo all'anno successivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea di approvazione e potrà essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'Art.7 dello Statuto

L'Associazione ha l'obbligo di pubblicizzare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, nonché le relative note illustrative dell'attività, affinché i documenti siano resi in termini informativi agli associati e ai fruitori delle attività.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 20 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio -


Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 21 - Norme finali e di rinvio -

Per regolare tutti gli aspetti non previsti in questo statuto si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile e alle norme delle leggi vigenti.

Firmato:



Direzione Provinciale II di Napoli
 Agenzia Entrate
 Ufficio Temporale di Napoli 3553
 Atto registrato in data 29.11.18
 Importo versato 231,00
 11 Dic - Loc. Ispettorato

DIRETTORE DELL'UFFICIO
 MARIA ANTONIETTA
 DE PASQUALE

